



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 7 DEL 21-04-2017

,li 21-04-2017

Registro Generale n. 39

ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 7 DEL 21-04-2017

Ufficio: UFF. URBANISTICA

Oggetto: Ingiunzione a demolire opere abusive,

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di aprile, il Responsabile del servizio **Santacroce Giuseppe**

ORDINA

Atteso che la presente ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento di seguito riportata, ai sensi degli artt. 3,4,7,8 e 10 della L.241/90, come modificati dalla L.R. 10/91 e del D.P.R. 352/92;

Visto il verbale di accertamento di **Violazione Edilizia n. 25** del **01/10/2015** redatto dal comando VV.UU di questo comune ed inviato con nota **prot. n. 26380/15**;

Visto che il predetto Comando di P.M., ha accertato che i proprietari dell'immobile oggetto della violazione edilizia sono i Sigg. **lemmolo Giovanni** nato a **Modica (Rg)** il **14.05.1980** e **lemmolo Vincenzo** nato a **Modica (Rg)** il **29.10.1976**, entrambi residenti a Rosolini 8Sr) in via **Cialdini n. 10**;

ACCERTATO che i Sigg. **lemmolo Giovanni e lemmolo Vincenzo**, meglio sopra generalizzati, hanno eseguito e/o fatto eseguire opere, in assenza di Permesso di Costruire in via P.Nenni (ex c.da Pianazzo) ricadenti su un appezzamento di terreno individuato in catasto al **F. 30 p.Ila 337**;

Le opere consistono nella realizzazione di un manufatto così sommariamente descritto:

Fabbricato di remota costruzione, costituito da una sola elevazione, destinato a magazzino, delle dimensioni di ml **17.00x11.00=187.00** mq circa. La struttura portante è costituita da blocchi in cemento e copertura con travi in ferro e sovrastante ondulina metallica, avente altezza di ml 4.10 alla quota di colmo e ml

3.60 alla quota di gronda. All'interno risulta ricavato un grossolano soppalco, di circa mq 8.00, poggiante su un muro in blocchi di cemento allo stato rustico. La volumetria totale è pari a mc. 719.00 circa.

L'area di sedime del manufatto di cui trattasi ricade in zona "**Area di rispetto cimiteriale**" del vigente **P.R.G.**

Ritenuto che le opere eseguite;

Costituiscono violazione alle vigenti norme urbanistiche;

- Costituiscono violazione alla legge 64/74, per la tutela della pubblica incolumità nelle zone sottoposte a vincolo sismico;
- Sono state eseguite in assenza di preventivo calcolo strutturale per il dimensionamento degli elementi strutturali portanti, in osservanza delle prescrizioni esecutive in zona sismica;
- Sono state eseguite in assenza di direzione tecnica da parte di un professionista abilitato all'esercizio della libera professione;
- Rientrano nei casi di cui all'art. 7 della L. 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii;

Verificato che agli atti esistenti in ufficio, non risulta presentato e/o rilasciato alcun atto concessorio e/o autorizzazione edilizia.

Visti:

- Gli strumenti urbanistici vigenti generali e di attuazione;
- La legge urbanistica del 17/08/1942 n. 1150, così come modificata dalla Legge 06/08/1967 n. 765, e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- La Legge Regionale 10.08.2016 n. 16;
- Il Decreto legislativo n. 42/2004;
- La Legge Regionale 27/12/1978 n. 71;
- La Legge Regionale 12/6/1976 n. 78;
- La Legge 28/01/1977 n. 10;
- La Legge Regionale 15/05/1986 n. 26;
- La Legge 02/02/1974 n. 64;
- La Legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- L'O.R.E.L. 15/06/1963 n. 16, nonché la legge regionale 11/12/1991 n. 48;

Ritenuta la necessità di dover emettere il presente provvedimento;

ORDINA E INGIUNGE

Ai Sigg. **Iemmolo Giovanni** nato a **Modica (Rg)** il **14.05.1980** e **Iemmolo Vincenzo** nato a **Modica (Rg)** il **29.10.1976**, entrambi residenti a Rosolini 8Sr in via **Cialdini n. 10**, di **demolire tutte le opere abusivamente eseguite, entro e non oltre 90(novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento**, provvedendo a sua cura e spese al ripristino dei luoghi, se entro il predetto termine, in applicazione dei principi della "buona amministrazione" ed "efficacia ed economicità dell'azione amministrativa" non sarà in condizione di produrre nuovi elementi di giudizio con conseguente provvedimento di regolarizzazione urbanistica.

AVVERTE

Che in caso di **Inottemperanza** all'ordine sopra impartito, si procederà nei modi e nei termini delle vigenti leggi in materia ed in particolare:

- Che saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, significando che: **L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.** Tale sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;
- Ai sensi e per gli effetti degli art. 7 della Legge 47/85 e art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01 ove applicabile il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive qui descritte, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Rosolini. L'area acquisita non potrà comunque essere superiore a 10 (dieci) volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
- L'accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza, costituirà valido titolo per l'immissione in possesso dei predetti beni e per tanto questo ufficio procederà, senza ulteriore avviso, poiché non previsto dalla vigente normativa, alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa dell'ordinanza di acquisizione di diritto dell'immobile abusivo al patrimonio del comune;

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10,

Che ai fini del procedimento:

- Responsabile del Procedimento è il geom. Adamo Marco;
- Ufficio competente U.T.C. Urbanistica, Sue, Gestione del Patrimonio, via Sipione n. 79, Piano Primo;
- Il Responsabile del Servizio è il geom. Giuseppe Santacroce;

Che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;

L'ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati, di seguito indicati, per i rispettivi provvedimenti e per il controllo ed esecuzione della presente:

- Ai Sigg. **Iemmolo Giovanni e Iemmolo Vincenzo**, entrambi residenti a Rosolini (Sr) in via **Cialdini n. 10**
- Alla Stazione Carabinieri di Rosolini;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al segretario comunale del comune per gli effetti di cui al 7 comma dell'art. 7 della Legge 47/85;
- All'ufficio del Genio Civile di Siracusa, mediante A.R.;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, mediante A/R.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Santacroce Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2017 al 06-05-2017

Lì 21-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Segretario Generale

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Santacroce Giuseppe